

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ¹

(art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto nato
il a residente in

..... Via
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e dall'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole,
altresì, di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, qualora in
sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la
propria responsabilità dichiara la conformità agli originali in suo possesso, dei seguenti
documenti che allega in fotocopia, oppure conservati da una pubblica amministrazione:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

Mezzano,

IL DICHIARANTE

.....²

Esente dall'imposta di bollo a sensi degli artt. 37 c.1 DPR 28.12.2000 n. 445 e 14 Tab B DPR 642/72.

¹Art. 19 L.445/2000: La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

² **La firma non deve essere autenticata.** Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15 c. 2 della Legge 15.03.1997, n. 59 (art. 38 c.3 DPR 28.12.2000, n.445)